

**Posta Elettronica Certificata**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DFP 0018562 A-**  
**del 28/02/2022**



38871431

*Al Presidente della Commissione di Garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

*Piazza del Gesù n. 46  
00186 Roma*

*Pec: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione*

*C.so V. Emanuele 116  
00187 Roma*

*Pec: protocollo\_dfp@mailbox.governo.it*

*Al Ministero dell'Istruzione*

*Gabinetto – Ufficio Relazioni Sindacali –  
Viale Trastevere 176/a  
00187 Roma*

*Pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it*

**Oggetto: Proclamazione sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera giornata del 25 marzo 2022.**

La scrivente Organizzazione Sindacale,

**VISTO** l'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

**VISTO** l'art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

**VISTO** il "Patto per la Scuola al centro del Paese", sottoscritto dal Ministro dell'istruzione e dalle Confederazioni sindacali, relativo alla necessità di adottare interventi urgenti, strutturali e organici per rilanciare il sistema nazionale di istruzione;

**VISTI** gli artt. 58, commi 1 lettera c), 2 lettera b) e 4-ter lettere a) e b), e 59, commi da 4 a 9-

*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;

**VISTO** l'art. 399 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, modificato dall'art. 58 comma 2 lettera f) del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;

**VISTO** il verbale n. 530 della seduta del 15-16 gennaio 2004 della Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sullo scioperi nei servizi essenziali che ha stabilito come "l'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative";

## INDICE e PROCLAMA

lo **sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato**, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera giornata del **25 marzo 2022**.

## MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

- l'annuncio della conclusione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere anche l'abolizione dell'**obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e dell'obbligo di possesso ed esibizione, dal 1° settembre 2021, della certificazione verde Covid-19**, che – ricordiamo – comportano per il personale che ne è privo la **sospensione dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione**, senza pertanto potersi avvalere della possibilità, prevista ad esempio per il personale sanitario, di essere adibito ad altro compito o mansione, configurando in tal modo una palese discriminazione nei confronti del personale scolastico da valutare anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Sul diritto dei lavoratori sospesi per cause relative al mancato ottemperamento all'obbligo vaccinale a percepire quanto meno l'assegno alimentare pari alla metà della retribuzione si è, peraltro, recentemente espresso il TAR Lazio con ordinanza n. 1234/2022;
- l'assenza di provvedimenti atti a porre in essere una **significativa riduzione del numero di alunni per classe**, non consente di **garantire lezioni in sicurezza**, attraverso il rispetto di un congruo distanziamento tra alunni e docenti, e non soddisfa le esigenze di **una didattica realmente inclusiva, efficace e di qualità**;
- il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente, con il **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca**, non garantisce aumenti stipendiali che consentano il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni del personale

scolastico, eroso negli ultimi 12 anni dall'aumento del tasso di inflazione. Allo stesso tempo, impedisce la possibilità di introdurre ulteriori e necessarie tutele salariali come, ad esempio, un'**indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in presenza**, sulla scorta di quanto già deciso per altre categorie di lavoratori dopo l'inizio della pandemia;

- la mancata trasformazione dell'**organico aggiuntivo cosiddetto "Covid" del personale docente e Ata** in organico di diritto, ha confinato detto organico nel novero degli incarichi temporanei, con gravi ripercussioni sia sotto il profilo economico e giuridico per i lavoratori che sotto quello della continuità e della stabilità degli organici per le istituzioni scolastiche;
- la mancata introduzione di una **deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020** non consente a oggi di poter chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione, con grave danno alle esigenze di ricongiungimento familiare per chi è stato assunto in province o regioni lontane da quella di residenza e alla continuità didattica per il personale assunto in scuola diversa da quella di precedente incarico, essendo inibita la possibilità di essere utilizzati temporaneamente, a domanda, in altra istituzione scolastica per un triennio dopo l'immissione in ruolo. Inoltre è previsto un ulteriore inasprimento dei suddetti vincoli di permanenza a decorrere dall'a.s. 2022/2023 per tutti coloro che otterranno trasferimento in altra provincia anche in seguito ad espressione di preferenza sintetica nella domanda di mobilità;
- è ancora largamente insoddisfatta la necessità di **stabilizzare**, nel rispetto della normativa europea, con particolare riferimento alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 Giugno 1999/70/CE e alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26/11/2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, **tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi - su posti vacanti e disponibili**, superando definitivamente la stagione dei concorsi straordinari e rilanciando il doppio canale di reclutamento in modo permanente ed esteso anche alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di cui all'O.M. 60/2020, senza il ricorso allo strumento dell'invarianza finanziaria, che blocca lo stipendio dei neoassunti al livello minimo per diversi anni. A questo si accompagna anche la mancata **conferma nei ruoli dei diplomati magistrale** assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e il mancato reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato, che ha creato e continua a creare un gravissimo danno al personale interessato e, soprattutto, agli studenti e al loro diritto alla continuità didattica.

Durante lo sciopero, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, la legge 146/90 e l'Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020 verranno garantite le prestazioni indispensabili come previsto dall'art. 2 di quest'ultimo.



Ogni comunicazione in merito dovrà essere indirizzata ai contatti della scrivente O.S. indicati in calce.

Si prega di comunicare al personale interessato la proclamazione dello sciopero di cui in oggetto.

Con osservanza.

Palermo, 28 febbraio 2022

Il Presidente Nazionale ANIEF  
Prof. Marcello Pacifico